

TITOLO VII

ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

TITOLO VII - Capitolo 1

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 112 TUB attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'albo rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - recante la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi - convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni (Legge confidi);
- dall'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di patrimonializzazione dei confidi;
- dai seguenti articoli del TUB:
 - o art. 106, che prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
 - o art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia

negli l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;

- art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza;
 - art. 108, che prevede i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB;
 - art. 112, che disciplina l'iscrizione dei confidi nell'albo ex art. 106 TUB;
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono:

- “attività di garanzia collettiva dei fidi”, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- “DM”: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- “fondi monetari”, i depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia (2).

4. Destinatari della disciplina

Il presente capitolo si applica ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

(1) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(2) Cfr. art. 13, comma 3, “legge Confidi”.

SEZIONE II

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 150 milioni di euro (1).

Per volume di attività finanziaria si intende l'aggregato composto da:

- a. cassa e disponibilità;
- b. crediti verso enti creditizi (2);
- c. crediti verso enti finanziari (3);
- d. crediti verso clientela;
- e. crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;
- f. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (4);
- g. azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;
- h. ratei attivi;
- i. garanzie rilasciate;
- j. altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio".

(1) Tale condizione è accertata con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato ed è mantenuta per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

(2) Ad esclusione dei "fondi monetari".

(3) Cfr. nota 2.

(4) Cfr. nota 2.

SEZIONE III

OPERATIVITA'

1. Attività prevalente

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Svolgono inoltre le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. $RGCF > 50\% TR$
2. $AGCF > 50\% TA$

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo (1).

2. Attività residuale

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi del citato articolo 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20 % del totale dell'attivo. Entro tale limite complessivo, i confidi possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie.

3. Attività connesse e strumentali

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB possono svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. L'attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

(1) Per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del volume delle "garanzie rilasciate al lordo delle rettifiche", in base all'ultimo bilancio approvato in conformità delle vigenti disposizioni.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Sezione III – Operatività

I confidi possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarità all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili acquisiti per recupero crediti, detenibili per il tempo strettamente necessario per effettuare la cessione, e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza. Resta ferma la possibilità per il confidi di locare il patrimonio immobiliare di proprietà riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

SEZIONE IV

NORMATIVA APPLICABILE AI CONFIDI

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti sezioni, i confidi rispettano le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza:

Titolo I (“Soggetti e Attività”)

– **Capitolo 1 (“Autorizzazione”).**

Il Capitolo è integrato come segue:

Sezione I “Disposizioni di carattere generale”

Con riferimento al par. 1 (Premessa) si precisa che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata.

Sezione II “Capitale minimo”

Il capitale minimo dei confidi, ai fini dell’autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro.

Sezione V “Autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione”

Con riferimento al par. 1 (Domanda di autorizzazione):

- la domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia entro i 60 giorni successivi al verificarsi delle condizioni previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (superamento della soglia relativa al volume di attività finanziaria).
- La domanda contiene anche:
 - l’attestazione che il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 150 milioni di euro e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
 - l’attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Titolo IV (Vigilanza prudenziale) delle presenti Disposizioni. In particolare, deve essere attestato che l’ammontare dei fondi propri è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali.
- Alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:
 - la documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all’ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell’ultimo esercizio. L’attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell’esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
 - la scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema di cui all’All. A;
 - la scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema di cui all’All. B.

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Sezione IV – Normativa applicabile ai Confidi

Con riferimento al par. 2 (Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia), si precisa che la Banca d'Italia nel corso dell'istruttoria verifica anche che il volume di attività finanziarie sia di importo pari o superiore a 150 milioni di euro.

Le Sezioni VII (Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento) e VIII (Intermediari finanziari esteri) non si applicano ai confidi.

La Banca d'Italia comunica all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, previsto dall'art. 112-bis TUB, l'avvenuta iscrizione del confidi nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Sezione IX “Decadenza e revoca dell'autorizzazione”

Oltre a quanto previsto da tale Sezione, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d'Italia il verificarsi di tale condizione. Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB.

– **Capitolo 3 (“Attività esercitabili e partecipazioni detenibili”).**

Si applicano ai Confidi le Sezz. I (“Disposizioni di carattere generale”) e IV (“Assunzione di partecipazioni”). La Sez. IV è integrata come segue: i confidi possono assumere partecipazioni in: a) banche, società finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti; b) società strumentali; c) piccole e medie imprese socie (PMI) nel limite dell'1% dei fondi propri del partecipante o del 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.

Ai confidi è comunque vietata l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per i confidi l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie.

Infine, i confidi non utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

Titolo II (“Partecipanti ed Esponenti”)

– **Capitolo 1 (“Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo”).**

La Sezione I (“Disposizioni di carattere generale”) è integrata come segue.

Soci dei confidi

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Sezione IV – Normativa applicabile ai Confidi

in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1). Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie (2).

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 % del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro (3).

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci (4).

Possono altresì partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea (5).

– **Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).**

Titolo III (“Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)

Titolo IV (“Vigilanza prudenziale”)

Il Titolo IV si applica con le seguenti precisazioni.

(1) Sono definite “piccole e medie imprese” le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (cfr. art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003).

(2) Art. 13, comma 9, Legge confidi.

(3) E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 52, “legge Confidi”.

(4) Art. 13, comma 10, Legge confidi.

(5) Art. 39, comma 7, del d.l. n. 201/2001, convertito con legge n. 214/2011 (c.d. “decreto Salva Italia”).

– **Capitolo 3 (“Fondi propri”)**

Il Capitolo è integrato come segue:

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di fondi propri, la Banca d'Italia verifica che siano rispettate le condizioni per l'ammissione di tali poste tra gli elementi di capitale.

Fondi pubblici

Non sono computabili nei fondi propri i fondi pubblici attribuiti ai confidi che:

- presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) tali da renderli non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività o a copertura di determinate tipologie di perdite;
- sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione);
- sono disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea (6) e gestiti dalle Regioni sulla base di apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP), in quanto tali fondi presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione (7). E' fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

L'inclusione dei fondi pubblici tra gli elementi dei fondi propri dei confidi non viene riconosciuta in via generale, ma è valutata dalla Banca d'Italia previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell'effettiva assenza di vincoli di destinazione.

– **Capitolo 5 (“Rischio di credito – Metodo Standardizzato”) e Capitolo 6 (“Rischio di credito – Metodo IRB”)**

Ponderazione delle esposizioni

Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di operazioni segmentate (“tranché cover”) (8), per le quali i confidi coprono la quota di “prima perdita” mediante specifici fondi monetari, è - in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni - pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale

(6) Cfr. in particolare Regolamento (CE) n. 1260/1999.

(7) Gli stessi fondi, peraltro, possono essere trattati dai confidi come un deposito in contanti a protezione delle garanzie costituite mediante fondi monetari (cfr. di seguito il par. “Ponderazione delle esposizioni”).

(8) Si definisce operazione segmentata (“tranché cover”) un'operazione nella quale è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso.

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Sezione IV – Normativa applicabile ai Confidi

circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari.

Nel caso in cui, a fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito, i medesimi possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie.

– **Capitolo 12 (“Grandi Esposizioni”)**

Le operazioni per le quali i confidi coprono la quota di “prima perdita” mediante specifici fondi monetari comportano per il confidi:

- un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e
- un'esposizione nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale i fondi monetari sono depositati per un ammontare pari ai fondi stessi.

Titolo V (“Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti”).

Titolo VI (“Sanzioni”)

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Allegato A – Scheda informativa sul volume di attività finanziarie

Allegato A

SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO	IMPORTO ALLA FINE
	AL/...../..... (unità di euro)	DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (unità di euro)
cassa e disponibilità		
crediti verso enti creditizi		
crediti verso enti finanziari		
crediti verso clientela		
crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
ratei attivi		
garanzie rilasciate		
altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio"		
TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE		

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo VII – Altri soggetti finanziari

Capitolo 1 – Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)

Allegato B – Scheda informativa

Allegato B

SCHEMA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/_____

(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI		Importo dei crediti in essere
ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI NEI CONFRONTI DEI SOCI		Importo delle garanzie in essere
ALTRE ATTIVITA' DI GARANZIA		Importo delle garanzie in essere ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI		Ripartite per tipologie di attività (servizi di informazione commerciale, servizi di analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale, attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie, ecc.)